

## ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

### CAMMINIAMO INSIEME

C.F. 91026450162 

In data 04/12/200 alle ore 21.00, in Sotto il Monte presso abitazione del Sig. Madona Verardo si sono riuniti in assemblea per la costituzione di una organizzazione di volontariato i signori:

COGNOME, NOME	NATO/A A	IL	RESIDENTE A	CODICE FISCALE
Madona Verardo	Bottanucco	19/04/1944	Sotto il Monte	MDNVRD44D19BO880
Zacchi Sara	Milano	06/05/1971	Sotto il Monte	ZCCSRA71E46F205V
Micheletti Matteo	Sotto il Monte	19/04/1968	Sotto il Monte	MCHMTT68D19I869G
Guffanti Manuela	S.S. Giovanni	02/06/1976	Sotto il Monte	GFFMLL76H42I690M
Ballistrieri Carlo	Bergamo	22/09/1974	Sotto il Monte	BLLCRL74P22A794Y

Viene designato a presiedere l'assemblea il sig. Madona Verardo che chiama ad assisterlo come segretario la sig.na Zacchi Sara

Il Presidente dell'assemblea apre i lavoro a seguito dei quali i partecipanti all'assemblea convengono e stipulano quanto segue:

è costituita fra essi l'organizzazione di volontariato denominata "Camminiamo Insieme", in seguito chiamata l'organizzazione, con sede in ex scuole elementari di Botta via Centralino in conformità agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, alla legge statale quadro sul volontariato 266/91 e alla legislazione della Regione Lombardia, nonché alla disciplina tributaria delle ONLUSS come da Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, l'organizzazione di volontariato per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro nel settore assistenza sociale e socio sanitaria.

Solidarietà sociale perché si propone di sviluppare l'iniziativa di operare in tutti i modi utili a favore delle famiglie e dei singoli svantaggiati per superare il rischio o le conseguenze dell'emarginazione soprattutto dei più deboli.

L'organizzazione è retta dallo Statuto che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO "A").

I componenti stabiliscono che, per il primo esercizio, il Consiglio Direttivo sia composto di sette membri e vengono eletti per acclamazione i signori, ai quali contestualmente si attribuiscono le cariche:


Madona Verardo	Presidente;
Rossi Luca	Vice Presidente;
Guffanti Manuela	Tesoriere;
Ballistrieri Carlo	Consigliere;
Rotasperti Daniela	Consigliere;
Micheletti Matteo	Consigliere;
Zacchi Sara	Segretario

Letto, approvato e sottoscritto da ciascun socio sopra indicato nell'ordine:

Nome	Firma
Madona Verardo	<u>Madona Verardo</u>
Rossi Luca	<u>Rossi Luca</u>
Guffanti Manuela	<u>Manuela Guffanti</u>
Ballistrieri Carlo	<u>Carlo Ballistrieri</u>
Rotasperti Daniela	<u>Daniela Rotasperti</u>
Micheletti Matteo	<u>Matteo Micheletti</u>
Zacchi Sara	<u>Sara Zacchi</u>

E' copia conforme all'originale  
qui registrato il \_\_\_\_\_  
al N. \_\_\_\_\_ e alle L. \_\_\_\_\_  
Ponte S. Pietro \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE



---

# STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

## "CAMMINIAMO INSIEME"

---

### Art.1 - Costituzione

- E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Camminiamo insieme", che in seguito sarà denominata l'organizzazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, l'organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato", che le consente di essere considerato ONLUSS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale) ai sensi dell'art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460. La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

- I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

- La durata dell'organizzazione è illimitata.

- L'organizzazione ha sede in ex scuole elementari di Botta di Sotto il Monte Giovanni XXIII° in via Centralino.

- Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

### Art. 2 - Scopi

2.1 - L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo art. 3

Giuseppe  
Eno Ballarín  
Humberto Yuffanti  
Madonna Umado  
Roberto Mella

### Art. 3 - Finalità

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende fornire assistenza e sostegno a persone non autosufficienti o portatori di handicap nel territorio per permetterne un inserimento nell'ambito sociale o nel mondo del lavoro.

Al centro dell'attività dell'associazione si pongono:

- l'assistenza sociale, umana, legale, psicologica e sanitaria;
- lo studio e la ricerca, strumentali allo scopo sociale;
- il dibattito;
- le iniziative editoriali, anche multimediali, strumentali allo scopo sociale;
- la formazione e l'aggiornamento nei settori dei problemi sociali, sanitari e legali;
- l'educazione alla conoscenza e all'uso dei servizi socio-sanitari.

Intende infine promuovere attività e momenti di vita sociale a favore della suddetta categoria e della comunità.

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

### Art. 4 - Aderenti all'organizzazione

4.1 - Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'organizzazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione

- Il numero degli aderenti è illimitato.
- Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

Josefauli  
Elio Bellini  
Kwela Yuffanti  
Maddalena Spadol  
Matteo Melillo

4.2 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

4.2.1- Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

4.2.2- L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti dell'organizzazione.

4.2.3- Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:

per dimissione volontarie;

per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;

per decesso;

per comportamento contrastante con gli scopi statuari;

per persistente violazione degli obblighi statuari.

4.4.4 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

#### **Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti**

5.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - Gli aderenti hanno il diritto:

di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;

di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;

di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

*Giuseppe  
E. Boller  
Renzo Yuffanti  
Madona Vergato  
Michele Yuffanti*

5.3 - Gli aderenti sono obbligati:

a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

a versare il contributo stabilito dall'assemblea;

a svolgere le attività preventivamente concordate;

a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

#### **Art. 6 - Patrimonio - Entrata**

6.1 - Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;

eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio;

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio;

6.2 - Le entrate delle organizzazioni sono costituite da:

contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;

contributi di privati;

contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

contributi di organismi internazionali;

donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;

rimborsi derivanti da convenzioni;

rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;

ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.2.1 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.3 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

*Stefano  
Eno Balente  
Nunzio Juffanti  
Madonia Grazia  
Nitto Pietro*

**Art.7 - Organi Sociali dell'organizzazione:**

7.1 - Organi dell'organizzazione sono:

l'assemblea degli aderenti;

il Consiglio Direttivo;

Il Presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

il Collegio dei Revisori dei Conti;

il Collegio dei Garanti.

**Art.8 - Assemblea degli aderenti**

8.1 - L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

8.2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

8.4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;

l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;

l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

*Luca Fenu  
Elio Balestru  
Renzo Puffanti  
Gerardo Madonia  
Roberto Madau*

approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8.6 - L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

8.7 - L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8 - In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

8.10 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

#### **Art.9 - Il Consiglio Direttivo**

9.1 - Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo

*Prof. Antonio  
Elio Bellini  
Renato Yuffanti  
Verardo Madonna  
Nathaniel*

#### 9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo entro la fine del mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);

nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;

accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

deliberare in merito all'esclusione di aderenti;

ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo;

nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

#### Art.10 - Presidente

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2 - Il Presidente:

ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi;

è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

*Stefano  
Rob Ballito  
Nouela Juffenti  
Gerardo Madonna  
Michele Pirelli*

in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Art.11 - Collegio dei Revisori dei Conti**

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

elegge tra i suoi componenti il Presidente;

esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;

può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti;

#### **Art.12 - Collegio dei Garanti**

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

#### **Art.13 - Gratuità delle cariche**

13.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

13.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

*Giuseppe Bellini*  
*Enzo Bellini*  
*Spinoza Guffanti*  
*Venanzio Madonna*  
*Matteo Pella*

#### **Art.14 - Bilancio**

14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare,

14.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta NEL RISPETTO DEL COMMA 6 DELL'ART. 10 DEL D.L. 4 DICEMBRE 1997, N. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUSS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

#### **Art.15 - Modifiche alla Statuto - Scioglimento dell'organizzazione**

15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza de almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

#### **Art.16 - Norme di rinvio**

16.1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L. a dicembre 1997, n.460 e alle loro eventuali variazioni.

#### **Art.17 - Norme di funzionamento**

17.1 - Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.



*Giuseppe  
Elio Bollente  
Spuela Juffanti  
Verardo Meda  
Pietro Meda*

Registrato a PONTE S. PIETRO

il 22 DIC. 2000

al n° 3533

Serie 3

Esatte L. 220.000

( )

di cui L. /

per trascrizione, e L.

per CIVIM

IN DIPARTIMENTO REGIONALE

Dir. Antonio FACENTINI

